

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI DIBATTIMENTALI, COLLEGIALI E MONOCRATICHE, PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE, INTERVENUTO IN DATA 14 FEBBRAIO 2018, TRA LA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERMINI IMERESE, LA CAMERA PENALE, L'AIGA, IL MOVIMENTO FORENSE.


Si premette che l'idea di sviluppare un protocollo di intesa per le udienze penali è stata realizzata già nel maggio del 2012, allorchè si stipulò al fine di uniformare la trattazione delle udienze penali per tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario.

Si era pensato e si pensa, infatti, che attraverso l'applicazione di regole semplici, dettate dall'esperienza e dalla prassi, si possa ottenere una semplificazione e una razionalizzazione dell'udienza, ottimizzandola al massimo, ferma restando ogni diversa regolamentazione in udienza sull'accordo di tutte le parti.

I risultati ottenuti *medio tempore* sono apprezzabili e, tuttavia, ci si pone, oggi, l'obiettivo di introdurre un nuovo protocollo d'intesa, adeguato alle mutate esigenze intervenute, sia a livello legislativo e sia, soprattutto, a seguito dell'accorpamento delle Sezioni Distaccate e di alcuni Uffici del Giudice di Pace alla sede di Termini Imerese.

Il presente protocollo si compone di 20 Articoli.

- 1) L'udienza penale dibattimentale, monocratica o collegiale, e l'udienza preliminare, inizia alle ore 9,30. L'udienza di convalida di cui all'art. 658, c.p.p., organizzata nel turno monocratico, inizia non prima delle 10,00.
- 2) Il Tribunale, in composizione monocratica o collegiale, ancor prima delle trattazione dei processi, procederà alla programmazione dell'udienza stabilendo l'ordine di trattazione dei processi secondo le regole appresso indicate.
- 3) Chi esercita le mansioni di chiamata d'udienza, deve trovarsi nell'aula prima dell'inizio delle udienze e curare l'afflusso delle parti, degli ausiliari e del Giudice, dei testimoni, che provvederà ad identificare e possibilmente ad appartare.



- 4) L'udienza preliminare e dibattimentale, nel rito monocratico e collegiale, è organizzata dal Giudice in modo che l'istruttoria dibattimentale e la discussione non si protraggano oltre le ore 14,30, salvi casi particolari di necessità di espletamento di attività istruttorie o di processi con detenuti, con imminente scadenza di misura cautelare o termine di prescrizione di reati.
- 5) I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, vengono fissati in prima comparizione alle ore 9,30. I processi vengono rinviati dal giudice sempre ad orario fisso. Il rinvio di un giudizio ad una certa data, "ore di rito" senza indicazione di fascia oraria si intende per le 9,30.
- 6) Nei giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da decreto che dispone il giudizio, l'udienza di prima comparizione servirà esclusivamente a distribuire il processo ad altra data senza il compimento di alcuna attività. Alla successiva udienza, laddove il Giudice lo riterrà opportuno, potranno essere citati i testi.
- 7) Il GUP tratterà per primi i procedimenti che possono essere definiti per ragioni processuali o di prescrizione, i patteggiamenti, le richieste di giudizio abbreviato semplice o condizionato all'assunzione di prove. Successivamente, l'udienza sarà programmata *ad horas* per lo svolgimento delle discussioni, degli incidenti probatori, per l'abbreviato condizionato all'assunzione di prove testimoniali.
- 8) Il PM ed il GUP, nei decreti di citazione a giudizio, dovranno specificare che la persona offesa dovrà comparire alla prima udienza per esercitare la facoltà di costituirsi Parte Civile previa nomina di un difensore, con onere a carico di quest'ultimo di comunicare alla stessa p.o. che sarà sentita come testimone per una udienza successiva con apposito atto di citazione..
- 9) Nel formare il ruolo e, comunque, nella effettiva trattazione, il Giudice darà la preferenza: a) ai giudizi con imputati detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede; b) ai giudizi per i quali vi sono nullità o difetti di notificazioni anche su segnalazione delle parti; c) richieste di patteggiamento o giudizio abbreviato la cui discussione potrà essere differita ad altra data; d) legittimo



impedimento a comparire del difensore o dell'imputato; e) remissione di querela, difetti di procedibilità, prescrizione maturata del reato e comunque tutte quelle cause che possono portare ad una rapida definizione del processo o ad un immediato rinvio dello stesso; f) prime udienze.



- 10) In deroga all'ordine stabilito, il Giudice potrà trattare il processo con testi detenuti, portatori di handicap, ultrasettantenni, provenienti da altre Regioni o Provincie, donne in stato di gravidanza, minori di età. Tali situazioni devono essere preventivamente segnalate dalle parti al Giudice.
- 11) I Difensori che abbiano concomitanti impegni professionali, li devono rappresentare al Giudice o alla cancelleria penale, al più tardi, prima dell'inizio di trattazione, al fine di concordare la trattazione dell'udienza *ad horas*.
- 12) Il Giudice, fermi i criteri e le precedenze come sopra dette, tiene conto dei concomitanti impegni del Difensore, eventualmente anticipando o posticipando la chiamata del processo il cui Difensore risulti impegnato, cercando di contemperare le diverse esigenze dei Difensori e delle parti private.
- 13) Nel rinviare i giudizi per istruttoria il Giudice riserva preferibilmente le fasce di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione, i processi con testi saranno chiamati dopo le ore 10,00. Il P.M. così come i Difensori ed il Giudice, cureranno di citare, quindi, i testimoni per tale ora. I dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga ed i giudizi in cui è prevista la discussione del processo, saranno trattati a seguire. Qualora all'udienza dibattimentale di prosecuzione del processo, non siano depositati da almeno sette giorni i verbali e le trascrizioni di quella precedente, è facoltà del Difensore chiedere un rinvio per il migliore esercizio del diritto di difesa. Detta facoltà può essere, altresì, esercitata dal P.M..
- 14) Nei processi con attività istruttoria, fra l'udienza di completamento della predetta attività e l'udienza di discussione, deve intercorrere un rinvio di almeno due settimane e, comunque, non prima che siano stati depositati da almeno sette giorni i verbali fono-registrati e trascritti al fine di meglio consentire una discussione completa valutando l'intero materiale probatorio raccolto nel corso



del dibattito. Per i procedimenti di particolare semplicità, in deroga alla regola generale precisata, si potrà procedere alla discussione immediata, previa audizione delle parti (P.M. e Difensori). Queste ultime, laddove (anche singolarmente) non ritengano di potere discutere immediatamente, dovranno indicarne le ragioni a verbale chiedendo un rinvio nel rispetto del termine di due settimane. Se il Giudice non riterrà di accogliere la richiesta di rinvio dovrà indicarne le ragioni a verbale.

- 15) Ove l'assenza del Magistrato sia conosciuta con largo anticipo per una determinata data o periodo, l'Ufficio del Tribunale ne darà notizia in tempo utile – anche via fax o per via telematica – al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
- 16) Il P.M. ed i Difensori hanno l'obbligo di indossare la toga in udienza.
- 17) Ai giudizi si assiste in silenzio e tutti i presenti sono tenuti a tenere il telefono cellulare spento o con disattivazione del sonoro di chiamata. In ogni caso, non è consentito ad alcuno fotografare, audio-registrare e/o video-registrare l'attività di udienza.
- 18) Con riferimento alla data del 19 maggio di ogni anno, ove possibile, si dovrà evitare la fissazione delle udienze ordinarie considerato che in tale data ricorrono i festeggiamenti del patrono di Termini Imerese.
- 19) Con cadenza semestrale, coloro i quali intervengono alla stesura del presente atto potranno promuovere un incontro per apportare variazioni al presente protocollo suggerite dalle regole di esperienza che avranno trovato diffusa condivisione.
- 20) La Presidenza del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed i Presidenti di tutte le Associazioni degli Avvocati che sottoscrivono il presente protocollo, si impegnano a darne ampia diffusione rispettivamente ai Magistrati, togati ed onorari, al Personale amministrativo di tutti gli uffici giudiziari della sede centrale e del circondario, ed a tutti gli Iscritti all'Ordine degli Avvocati, raccomandandone la puntuale osservanza. Si impegnano, altresì, a segnalare reciprocamente, per eventuali iniziative di



rispettiva competenza, palesi, reiterate ed ingiustificate inosservanze a quanto convenuto nel presente protocollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Tribunale



Il Procuratore della Repubblica



Il Presidente della Sezione Penale

19.2.18 

Il Magistrato coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP

19-2-18



Per il COA di Termini Imerese, l'Avv. Luigi Spinosa



Il Presidente della Camera Penale, Avv. Maria Pia Cafiso

T. Im, li 20/02/2018 

Il Presidente di Movimento Forense, Avv. Gabriella Lattuca



Il Presidente dell'AIGA, Avv. Gaetana Minneci

per l'Avv. Minneci l'Avv. Clotilde Di Gati (Via Presidente)
Termini Imerese, 24/02/2018 